

# TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro e previdenza

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Nell'interesse di **MUSONE ANTONIO** nato il 31.10.74 a Marcianise (CE) C.F. MSNNTN74R31E932F, res.te in Marcianise (CE) alla Via 24 Maggio n. 58, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed elettivamente dom.to presso il loro studio in Caserta alla Via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc

**Per comunicazioni**

Tel: 0823/329751

PEC: avv.gianluca.corriere@pec.it; giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

## CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/ A - cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna alla Via Testoni 6 Bologna ;

PEC: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**Oggetto: riconoscimento del diritto e del conseguente punteggio in forma piena ed intera del servizio di leva prestato non in costanza di nomina, nella misura di 12 punti per singolo anno o punti 2 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti annui. Conseguente obbligo a carico del MI alla rideterminazione del punteggio attribuito al ricorrente nella GPS e GI per il personale docente biennio 2022/2024 e seguenti**

## Premesso che

1. Il ricorrente è **docente precario** presso il MI, inserito nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della Provincia di Bologna e nelle graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia;
2. L'istante è in possesso di diploma di scuola superiore conseguito nell'anno scolastico **1993/1994** presso l'Istituto Tecnico Industriale "G. Ferraris" di Marcianise (CE) che



costituisce titolo di accesso per classe di concorso B003 (laboratori di fisica) e **B015** (laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche);

3. L'istante ha prestato servizio militare dal **10.10.95 al 01.10.1996** quindi dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'inserimento in una graduatoria (e pertanto non ha potuto espletare messa a disposizione);
4. In occasione dell'aggiornamento indetto per il biennio 2022/2024 dall'OM n. 112/22, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di Istituto e nelle graduatorie della II fascia delle GPS del personale docente con i propri titoli di studio per classe di concorso B015;
5. il ricorrente ha svolto, quale professore per la classe di concorso B015, servizio presso l'I.I.S. 'F. Alberghetti' di Imola (BO) nel periodo dal 07/09/2021 al 31/05/2022 sempre per il Ministero della Pubblica;
6. Il punteggio attribuito al ricorrente non tiene conto dell'espletamento del servizio militare di leva obbligatorio, ed invero il punteggio attribuito dalla scuola capofila non prevede l'attribuzione di 12 punti per il suddetto servizio di leva militare obbligatorio prestato; per tale ragione il punteggio attribuito dal ministero è stato così determinato:

**Classe di concorso B014**

- Titolo di accesso	12,00
- Ulteriori titoli valutabili	10,00
- Titolo di servizio	12,00
- Leva militare	

**TOTALE 34,00**

7. Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 12 punti (relativi ai mesi di servizio militare prestato). Mentre sulla scorta della OM 112/2022 e dei precedenti atti ministeriali, non si è visto valutare il servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina, per cui al punteggio attribuito, in accoglimento della domanda, va aggiunto l'ulteriore punteggio di 12,00;
8. Per tale ragione, il punteggio attribuito dalla scuola capofila per la relativa classe di concorso dovrebbe essere così rideterminato:

**Classe di concorso B014**

- Titolo di accesso	12,00
- Ulteriori titoli valutabili	10,00
- Titolo di servizio	12,00
- Leva militare	12,00



TOTALE

46,00

Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori 12 punti nelle GPS e nelle G.I. della Provincia di Bologna per la classe di concorso B014, ed il mancato riconoscimento della servizio militare prestato non in costanza di nomina ha comportato un pregiudizio evidente rispetto alla graduatoria in uno ad un evidente notevole danno per il ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, agisce il ricorrente in giudizio le seguenti ragioni in

## DIRITTO

### I) In via pregiudiziale di rito

**Integrità del contraddittorio.** Appare utile una breve digressione al fine di stabilire se vi sia o meno necessità di integrare il contraddittorio con soggetti terzi.

Al riguardo la Cass. Sez. L. Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018 ha chiarito:

*"In tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione. (Nella specie, la S.C. ha disposto l'annullamento con rinvio ex art. 383, comma 3 c.p.c. al giudice di prime cure perché l'attribuzione al resistente di un punteggio aggiuntivo, in relazione al servizio di leva prestato, travolgeva la posizione del pretermesso contraddittore, già collocato utilmente in graduatoria)."*

Si tratta di un diritto soggettivo relativo ad uno status – come richiesto dallo stesso bando di concorso straordinario – che una volta esistente in capo al soggetto interessato determina *ipso iure* l'accesso alla quota riservata di posti e senza che la P.A. debba rivalutare le risultanze concorsuali mediante confronto fra le posizioni dei candidati, dovendo la P.A. semplicemente riconoscere lo stato d'invalidità e darne conseguente applicazione senza svolgere alcuna ulteriore valutazione discrezionale. (Corte appello Milano, 31/05/2021, n.398).

In ogni caso la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi nei cui riguardi dovrebbe disporsi l'integrazione del contraddittorio e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione (vedi, da ultimo, Cass., 2/03/2020, n. 5679; conformi: Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880) nonché il rischio - nel caso di accertamento del diritto alla riserva e di violazione dell'obbligo di rispettare la relativa quota - di un pregiudizio per altri candidati, allegandone l'effettività



attraverso l'indicazione degli effetti che quel diritto avrebbe avuto sulla graduatoria coinvolta. Non rileva, invero, l'eventuale mera esigenza di tutelare il diritto di difesa dei terzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass., 9 marzo 2004, n. 4714 e Cass., 10 Marzo 2008, n. 6381).

Peraltro, come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza, anche in ambito di graduatorie ad esaurimento del settore scolastico, che "ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione" (Cass. 9 novembre 2018, n. 28766), valendo altrimenti il consolidato principio per cui "la parte che deduce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare quali siano i litisconsorti pretermessi e di dimostrare i motivi per i quali è necessaria l'integrazione" (Cass. 18 novembre 2013, n. 25810; Cass. 27 maggio 2009, n. 12346; Cass. 29 maggio 2007, n. 12504; Cass. 16 marzo 2006, n. 5880). Nel caso di specie, il ricorrente non indica la concreta utilità che intende perseguire attraverso la riformulazione della graduatoria, essendosi solo riservato "...di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi..." (vedi conclusioni del ricorso).

### **Nel merito**

#### **II) *Valutazione servizio miliare prestato non in costanza di nomina - della Violazione dell'art. 485 co 7 DLgs 297/84 -***

Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.22, relativa al periodo 2022/2024, veniva indetto l'aggiornamento, per il biennio 2022/2024, delle GPS e contestuali GI del personale docente di ogni ordine e grado, da cui si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato.

L'art. 15, comma 6 della succitata OM stabilisce: " *..Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina...*"



Il medesimo principio è riportato anche nelle precedenti Ordinanze Ministeriali, segnatamente la n. 60 del 10.7.2020, relativa al periodo 2022/2022, il cui art 15 co 6, nel prevedere la possibilità di caricare *il servizio militare di leva ed i servizi assimilati, specifica come il relativo riconoscimento sia subordinato allo svolgimento dello stesso servizio “in costanza di nomina”* (ossia, in pendenza di un rapporto di impiego scolastico), mentre disconosceva il medesimo servizio se svolto “*non in costanza di nomina*” (quindi, senza la contestuale pendenza di un rapporto di lavoro in ambito scolastico).

Il principio sancito nelle citate Ordinanze, appare in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in particolare, con il **DM n. 374/2017**, con il **DM n. 353/2014** (relativo al triennio 2014/2017). In tutte dette Ordinanze il principio viene ribadito testualmente “*..Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina. ..*”.

Secondo le citate OOMM, il solo servizio militare/civile **svolto in costanza di nomina** è riconosciuto, in termini di punteggio, al pari del servizio d'insegnamento presso istituti statali di ogni ordine e grado, con attribuzione di 12 punti per singolo anno o 2 punti per singola frazione di 1 mese o almeno di 16 gg. (fino ad un massimo di 12 punti annui), come previsto dalle Tabelle allegate alle medesime Ordinanze n. 60/20 e n. 112/22.

Secondo la prospettazione ministeriale quindi, il servizio militare/civile svolto in costanza di nomina è valutato interamente al pari di quello svolto in istituti scolastici statali nello specifico grado, mentre *il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è del tutto disconosciuto, non risultando ascritto nemmeno a tipologie di servizio assoggettate ad un punteggio dimezzato o ridotto, non essendovi attribuito alcun punteggio.*

**Un duplice pregiudizio in capo al ricorrente il quale, nonostante la piena assimilabilità sostanziale con il servizio militare/civile svolto non in costanza di nomina, risulta escluso sia dalla valutazione per intero, sia da quella in forma ridotta.**

La lesione appare evidente poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è negata l'attribuzione di alcun punteggio *nonostante la perfetta identità tra i due servizio prestati.*

Tali disposizioni ministeriali contrastano palesemente con l'art. 485 co 7 del Dlgs 297/94 - TU della Scuola – che stabilisce espressamente:

**“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.**



La locuzione “valido a tutti gli effetti” non pare suscettibile di interpretazione: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, se prestato in costanza di impiego o meno.

A parere di chi scrive, la OM n. 112/22 ed i relativi atti ministeriali presupposti (in uno alle relative tabelle di valutazione titoli), nella parte in cui hanno previsto che è valutabile per intero il solo servizio militare di leva (e civile assimilato) prestato in costanza di rapporto d'impiego scolastico, senza alcun punteggio al medesimo servizio non svolto in costanza di nomina, sono suscettibili di disapplicazione in quanto illegittimi, essendo in contrasto con la normativa primaria applicabile.

Appare utile evidenziare il cambio di rotta intervenuto a seguito dell'abolizione del servizio di leva obbligatorio. Ed invero il DM 64 del 28.07.2004, relativo al regolamento per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto prescriveva:

*“il servizio militare...è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici”, e l'allegato al DM stabiliva espressamente “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico”.*

Con l'abolizione del servizio di leva (Legge 266 del 23.08.2004) il Ministero modificava il regolamento per l'aggiornamento delle G.I. In particolare il DM 131/2007 introduceva il criterio della valutazione del servizio militare solo quando prestato in “costanza di nomina”. Tale assunto è stato riportato nei successivi decreti di aggiornamento delle graduatorie.

Ad avviso di chi scrive l'OM 112 del 06.05.22 – al pari degli atti ministeriali che l'hanno preceduto - risultano illegittimi e vanno disapplicati in quanto in contrasto con norma primaria, **D Lgs. 297 del 1994, art. 485 comma 7**, che espressamente prevede:

**“il periodo di servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”**

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione incidentale dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 12 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina. D'altra parte, già il dato testuale non lascia spazi all'interpretazione. Il Legislatore attraverso il Dlgs 297/1994 ha volutamente ommesso un parametro di



valutabilità del servizio militare, con il chiaro intento di voler garantire tutti coloro che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio in favore dello stato.

Per tale ragione l'art 15 co 6 della OM 60/2020 come della successiva O.M. 112/2022, nella parte in cui stabilisce che *"il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina"*, deve ritenersi totalmente illegittima.

Occorre peraltro evidenziare come il precetto normativo primario appare coerente anche con l'art. 52 Cost co.2 secondo il quale *l'adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.*

Nella sostanza il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico docente (e non), e ciò anche dopo l'entrata in vigore del D Lgs 66/2010, il cui art. 2050 co 2, secondo la prospettazione del Ministero, sembrerebbe disporre che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro.

Come evidenziato dai numerosi arresti giurisprudenziali, l'argomentazione del Ministero, secondo cui dal citato comma 2 dovrebbe desumersi come il solo servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, è priva di pregio.

Non è corretto, infatti, ritenere che l'art 2050 riguarderebbe solo i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. La portata assolutamente generale dell'art 485 del Dlgs 297/94 non è connotata da limitazioni di sorta e pertanto va applicato anche alle graduatorie ad esaurimento, le quali benché non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione, sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non possono sottrarsi ad una sua interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge. Come osservato autorevolmente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e da quella della Suprema Corte di Cassazione *"il comma 2 dell'art 2050, non si pone in contrapposizione al comma 1 limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali"*.

D'altronde, precisa la Suprema Corte, *"una contrapposizione tra quei due commi sarebbe testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di*



*cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi"*

Attraverso questa chiave di lettura l'art 2050 del Dlgs 66/10 si coordina e non contrasta con l'art. 485 co 7 Dlgs 297/94.

Il sistema generale quindi deve essere riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, i servizi di leva obbligatorio sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art 485 Dlgs 297/94), come dell'accesso ai ruoli (art 2050 co 1 Dlgs 66/00), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, articolo 77, comma 8 e art 2050 co 2 Dlgs 66/00) sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art 2050 co 1). (Consiglio di stato n. 266/2023; Corte di Cassazione 33151/2021; 5679/2020).

L'art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010 va letto in combinato disposto con gli artt. 485 D.Lgs. 297/1994 e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale *"chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi"* (Corte di Cassazione - Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020)

Alla luce di quanto dedotto è possibile affermare il principio di fondo secondo cui il servizio di leva obbligatorio - e il servizio civile ad esso equiparato - sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera in ogni settore, anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

Il Dlgs 297/94, che è norma di portata generale, relativa quindi sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non consente interpretazioni restrittive. Appare superfluo evidenziare come una fonte di rango inferiore, come una ordinanza/decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

La norma in esame, quindi consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 12 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto **anche quando non espletato in costanza di nomina.**



Considerato che, nel caso di specie, il servizio militare è stato espletato successivamente al conseguimento del titolo di studio utile per l'accesso alle graduatorie, la norma può applicarsi anche al caso di specie e la disposizione del OM 112/2022 in uno agli atti ministeriali presupposti, contrastanti con la norma primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va disapplicata.

Non vi pare possano esservi dubbi al riguardo.

Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti e ordinanze ministeriali che negano il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante per l'espletamento del servizio di leva, consente di affermare che il punteggio pari a 12 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

Per tale ragioni il MUSONE ha diritto al riconoscimento e all'assegnazione in seno alla GPS e alle GI di ulteriori 12 punti per la classe di concorso B015, in virtù del titolo di servizio di leva obbligatorio svolto dal ricorrente.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

### **ricorre**

al Giudice del Lavoro affinché emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti, voglia accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

In via principale:

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna
2. Nel merito, per i motivi sopra dedotti, anche previa disapplicazione del OM 112/2022 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, **accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso**



ove il ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali e d'istituto B 015 valide per il triennio 2022/2024;

3. per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B015 e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare prestato ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque attribuire complessivamente al ricorrente il punteggio di **46,00** per la classe di concorso B014 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4. Condannare per l'effetto, l'amministrazione resistente ad attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie nella misura sopra specificata ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

**Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.**

### **In via istruttoria.**

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale. Chiede di essere ammesso a provare per interpello e all'esito per testi, le circostanze tutte di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate emendate da ogni valutazione e giudizio e precedute dall'inciso vero che.

Testi riservati.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

Domanda inserimento/aggiornamento; Certificato espletamento servizio militare; Titoli del ricorrente; Ordinanza n. 112 del 06.05.2022; Copia titolo di accesso alla graduatoria del ricorrente; Copia Graduatorie Gps; Diffida; giurisprudenza;  
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 38.107,72.

Avv. Giuseppe Tescione

Avv. Gianluca Corriere

